



Ricongiungimento?

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 620/2016

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 63070 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 17 febbraio 2016, proposto, con contestuale istanza di sospensione, da Umberto BRANCATI, nato a Palermo il 26 maggio 1955, rappresentato e difeso dall'avv.

Lino Antonino Di Verde e dall'avv. Carla Costanzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, via Vincenzo Di Marco, n. 29;

CONTRO:

- la Regione siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Farina ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, in Palermo, via Caltanissetta, n. 2/e;
- il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale-Fondo Pensioni Sicilia, con sede in Palermo, viale Regione siciliana,

n. 2246;

AVVERSO il decreto del Servizio gestione giuridica ed economica del personale della Presidenza della Regione e dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica n. 7230 del 24 novembre 2015;

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, all'udienza in camera di consiglio del 28 luglio 2016, con l'assistenza del Segretario sig.ra Antonina Conigliaro, l'avv. Lino Di Verde, per la parte ricorrente, e l'avv. Vincenzo Farina, per la Regione siciliana; non comparso il Fondo Pensioni Sicilia.

Ritenuto in

FATTO

La parte ricorrente – in servizio presso la Regione siciliana dal 26 novembre 1982 nella qualifica di "Dattilografo", dal 27 maggio 1985 nella qualifica di "Segretario" e attualmente "Funzionario direttivo" (così il preambolo del citato decreto n. 7230 del 2015) - ha adito questa Corte premettendo di aver presentato, il 23 giugno 2015, istanza per il riscatto parziale del periodo del corso legale di laurea in giurisprudenza e lamentando che l'Amministrazione, con l'atto avversato, nell'accogliere l'istanza in parola, ha determinato il relativo contributo (euro 39.974,15, da versare in unica soluzione o in diciannove rate mensili di euro 2.103,90) in misura maggiore rispetto a quella ritenuta dovuta.

La difesa del ricorrente – dopo aver evidenziato che il proprio assistito è stato assunto prima dell'entrata in vigore della legge

regionale 9 maggio 1986, n. 21, con la conseguenza che, per effetto del secondo comma dell'articolo 10 della stessa, nei suoi confronti continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni - sostiene, in particolare, che il contributo in questione avrebbe dovuto essere calcolato ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, secondo cui *"Nei casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73"*, che, a sua volta, sostituisce l'articolo 30 della citata legge regionale n. 2 del 1962, il quale, così novellato, al primo comma dispone che *"Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili"*.

Secondo la stessa difesa, infatti, il citato articolo 77 disciplina solo le modalità di calcolo del contributo, non recando tale norma la disciplina del riscatto dei periodi di studio, altrove prevista, mentre l'Amministrazione – ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 1962, secondo cui *"Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato"* – ha applicato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (recante *"Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n.*

335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione

volontaria ai fini pensionistici”), oltre che per la disciplina riguardante i

periodi riscattabili, anche per il calcolo dell’onere di riscatto, risultato

così, nel caso di specie, meno favorevole per l’interessato.

Il ricorrente, invocando a sostegno delle proprie ragioni

giurisprudenza della locale Sezione d’Appello, conclude, pertanto,

chiedendo - previa sospensione della ritenuta mensile dell’intero

stipendio, essendo la prevista rata mensile di riscatto (pari euro

2.103,90) maggiore di questo – che sia dichiarato il suo diritto a

ottenere il richiesto riscatto parziale del periodo del corso legale di

laurea con addebito del relativo contributo calcolato ai sensi del citato

articolo 77 della legge regionale n. 41 del 1985 e che

l’Amministrazione regionale sia condannata a restituire le somme

indebitamente versate in eccedenza, maggiorate della rivalutazione

degli interessi legali; con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 16 maggio 2016, si è costituita

l’amministrazione regionale chiedendo, a valle di articolate

argomentazioni, il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso e

sollevando eccezione di prescrizione riguardo alle “*pretese*

patrimoniali in ricorso avanzate”.

Il 17 maggio 2016, la difesa della parte ricorrente ha depositato

documentazione.

Con memoria depositata il giorno seguente, la stessa difesa ha

replicato allo scritto difensivo dell’Amministrazione regionale e ha

insistito per l’accoglimento della domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2016, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia.

Il 10 giugno 2016, la difesa della parte ricorrente ha depositato documentazione concernente l'avvenuta esecuzione del predetto adempimento.

Con memoria depositata il 14 luglio 2016, si è costituito il Fondo Pensioni Sicilia, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva.

All'udienza in camera di consiglio del 28 luglio 2016, i difensori comparsi hanno illustrato le argomentazioni a sostegno delle proprie posizioni e hanno insistito nelle conclusioni, rispettivamente, rassegnate in atti; la difesa della parte ricorrente ha altresì depositato recente documentazione inerente alla pretesa dell'Amministrazione regionale di ottenere il pagamento del residuo contributo per il riscatto parziale del periodo del corso legale di laurea in unica soluzione entro il 30 settembre 2016.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Fondo Pensioni Sicilia, atteso che, ferma restando l'evoluzione che, nel tempo, ha interessato l'attribuzione delle competenze in materia pensionistica, i profili di competenza allo

stesso riconducibili nel procedimento amministrativo riguardante la concessione della pensione, espressamente richiamato dalle parti e rispetto al quale la questione del controverso riscatto parziale del periodo del corso legale di laurea è oggettivamente funzionale, non consentono che esso resti estraneo rispetto agli effetti della decisione.

2. Nel merito – disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente, poiché palesemente infondata, atteso che la vicenda che ha dato luogo al giudizio ha avuto inizio alla fine del 2015 - va osservato, da un lato, che la presente controversia ruota intorno alla sola questione di diritto riguardante l'applicabilità, o meno, al caso di specie, delle più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41; dall'altro, che tale questione è stata già risolta dalla giurisprudenza della locale Sezione d'Appello (sentt. n. 176 del 22 aprile 2014 e n. 166 del 5 giugno 2012), alla quale si rinvia anche per gli effetti dell'articolo 118, primo comma disp. att. c.p.c., con la conseguenza che il giudizio può essere definito nella sede cautelare, pronunciando, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sentenza in forma semplificata.

I Giudici d'Appello hanno, infatti, affermato che il predetto articolo 77 è *“una norma che disciplina solo le modalità di calcolo del contributo, mentre non indica le ipotesi di riscatto”*, e che *“senza una modifica della norma regionale prevista nel citato art. 77 della l.r. n. 41 del 1985, non possono essere utilizzati i criteri di determinazione previsti*

nel nuovo decreto legislativo" (n. 184 del 1997, per effetto del quale "la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea conseguita dagli impiegati civili dello Stato è stata estesa anche alle ipotesi in cui il diploma non sia titolo necessario all'ammissione in servizio"), poiché "la locuzione contenuta nell'art. 77, che testualmente afferma disciplinare i "casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione", non serve a circoscrivere e limitare al tempo della sua emanazione i casi in cui è consentito il riscatto, ma deve interpretarsi dinamicamente, nel senso che il riscatto si può ottenere solo se disposizioni di legge vigenti lo prevedano".

A ciò va aggiunto che gli stessi Giudici hanno osservato che tale ricostruzione "appare l'unica coerente con il complesso del sistema legislativo e con le disposizioni costituzionali, posto che altre interpretazioni causerebbero una notevole disparità di trattamento tra impiegati regionali che, al fine di riscattare lo stesso numero di anni di laurea, pagherebbero contributi di ammontare diverso a secondo se il titolo di studio fosse necessario o meno all'accesso all'impiego".

3. Il ricorso è, dunque, fondato e va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il richiesto riscatto parziale del periodo del corso legale di laurea con addebito del relativo contributo calcolato ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che, a sua volta, sostituisce l'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Va altresì pronunciata condanna, a carico dell'Amministrazione

regionale, alla restituzione delle eventuali somme indebitamente versate in eccedenza dal ricorrente, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).

4. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

A) accoglie il ricorso e, per l'effetto:

A.1. dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il richiesto riscatto parziale del periodo del corso legale di laurea con addebito del relativo contributo calcolato ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che, a sua volta, sostituisce l'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2;

A.2. condanna l'Amministrazione regionale alla restituzione delle eventuali somme indebitamente versate in eccedenza dal

ricorrente, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

B) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2016.

Il Giudice

F.to Paolo Gargiulo

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 28 luglio 2016

Pubblicata il 01 agosto 2016

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora